



COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to ANDREA ING. DE MARCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANNALISA DR.SSA MERLO

N. 35 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

da oggi 23 GEN 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNALISA DR.SSA MERLO

La presente copia
È CONFORME ALL'ORIGINALE

addì 23 GEN 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA

Addì

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNALISA MERLO

OGGETTO

ADESIONE SENZA ONERI AL "CONSORZIO PADOVA SUD", IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti in data 23.12.2013 n. prot. 4915 si è riunito il Consiglio Comunale in 1ª sessione Ordinaria ed in seduta pubblica:

		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
1) DE MARCHI	ANDREA	X	
2) COLOMBARA	CLAUDIO	X	
3) VENTURATO	GIAMPAOLO	X	
4) GREGGIO	VALENTINA	X	
5) GUASTI	FABRIZIO	X	
6) TURATTO	FRANCAISES	X	
7) GALLO	EMANUELA		X
8) FERRARI	MATTIA	X	
9) ZAMBOLIN	PAOLA	X	
10) BRAZZO	CHIARA	X	
11) MANFRIN	LUCA	X	
12) SCAPOLO	ROBERTINO		X
13) CONVENTO	MARIA TERESA	X	

Partecipa alla seduta la Sig.ra ANNALISA Dott.ssa MERLO Segretario Comunale.

Il Sig. DE MARCHI ING. ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. MANFRIN LUCA, TURATTO FRANCAISES, FERRARI MATTIA.

DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 30.12.2013

OGGETTO: ADESIONE SENZA ONERI AL “CONSORZIO PADOVA SUD”, IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 186 *bis*, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, siccome modificata e integrata dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, stabilisce che *“decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo”*;
- la disposizione succitata stabilisce altresì che *“entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;
- il termine del 31 marzo 2011 come prorogato dall'art. 1 co. 1 del D.L. n. 225/2010 convertito nella L. n. 10/2011, pochi giorni prima della scadenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74, poi ulteriormente prorogato al 31.12.2012 con l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 216/2011, convertito nella L. n. 14/2012, evitando che le Regioni che non avevano ancora provveduto a una riforma degli enti si trovassero a dover gestire ambiti complessi come quello dei rifiuti attraverso dei commissari;
- peraltro, anche la Giunta regionale del Veneto il 29 marzo 2011 aveva adottato una delibera che stabiliva il commissariamento delle autorità d'ambito, in modo da consentire la continuità del servizio in attesa della riorganizzazione dell'intera materia attraverso l'approvazione di appositi disegni di legge già all'ordine del giorno del Consiglio regionale;
- la posticipazione del termine per la soppressione delle autorità d'ambito territoriale al 31 dicembre 2011 ai sensi del D.P.C.M. del 25 marzo 2011 ha sospeso il commissariamento delle medesime autorità d'ambito previsto dalla succitata delibera di Giunta regionale fino alla medesima data;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 2157 del 13 dicembre 2011 aveva confermato la precedente volontà di commissariamento delle autorità d'ambito a decorrere dal 1° gennaio 2012 nominando contestualmente i

- commissari regionali;
- la Giunta Regionale, a seguito delle evoluzioni normative di carattere nazionale, con delibera n. 2413 del 29 dicembre 2011 disponeva la revoca della precedente delibera di commissariamento degli Enti di Bacino,
 - la Giunta Regionale, sulla scorta della deliberazione del consiglio regionale n. 47 del 27 dicembre 2012, che ha approvato i progetti di legge n. 157 e n. 171 relativi alle nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con delibera n. 2985 del 28 dicembre 2012, ha nominato i Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale,
 - il Consiglio Regionale del Veneto con Legge Regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ad oggetto "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha fissato in via definitiva il percorso di commissariamento per gli Enti responsabili di bacino e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale;

ATTESO CHE

- i Bacini "Padova Tre" e "Padova Quattro" si configuravano come "ConSORZI obbligatori" istituiti per legge su base convenzionale, ai fini della gestione dei rifiuti sotto i profili della raccolta e smaltimento, rilevando competenze direttamente conferite dalla legge e servizi gestiti mediante affidamento in convenzione (ex art.30 D.Lgs. 267/2000, c.d. Tuel) dai Comuni aderenti, quale autorità d'Ambito (c.d. A.T.O.);
- in attesa di una puntuale determinazione regionale sugli ambiti ottimali (A.T.O.), le Amministrazioni comunali possono definire le modalità gestionali del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) secondo i modelli organizzativi stabiliti dal Tuel (cfr. Corte Conti, sez. reg. controllo Lombardia, deliberazione n. 486/2013);
- le recenti discipline normative nazionali stabiliscono il divieto di "ConSORZI di funzioni" e impongono la riduzione dei costi per quelli esistenti, precisando la possibilità di accorpamenti con contestuale riduzione degli oneri finanziari (cfr. Corte Conti, sez. reg. controllo Veneto, deliberazione n. 77/2013);

CONSIDERATO CHE

- il quadro d'incertezza delineata dal commissariamento e messa in liquidazione dei consorzi e dall'incerto start-up delle nuove forme di gestione delineate dalla L.R. 52/2012 comportano l'opportunità di incorporare nell'ambito dei Consorzi di Bacino le attività e le competenze obbligatoriamente ad essi trasferite dallo Stato e dalla Regione, da quelle invece convenzionalmente affidate dai Comuni (principalmente i servizi di igiene urbana e relativi prelievi) per garantire la continuità dei servizi pubblici affidati su base volontaria dai Comuni stessi;
- al fine di addivenire ad una proposta efficace e condivisa per la gestione del citato servizio pubblico di igiene urbana dei Comuni convenzionati, le Assemblee dei Consorzi di Bacino Padova Tre e Padova Quattro hanno approvato, rispettivamente in data 27 dicembre 2011 con Delibera n. 118

- ed in data 27 dicembre 2011 con Delibera n. 16, la costituzione del Consorzio di secondo grado *denominato "Padova Sud"*,
- tale consorzio prevede la possibilità di ingresso da parte dei comuni originariamente costituenti i consorzi di Bacino Padova Tre e Quattro il cui elenco completo è allegato alla presente **(Allegato B)**;
 - i succitati atti di costituzione del consorzio di secondo grado sono stati approvati con emendamenti che posticipavano le scadenze iniziali di costituzione in funzione della più volte citata evoluzione normativa regionale, ed in particolare affinché tale costituzione avvenisse solo ad avvenuta efficacia delle procedure di commissariamento e messa in liquidazione degli originari consorzi di Bacino;
 - in data 28 febbraio 2013, con atto repertorio 148.230 del Notaio Ponzi di Monselice, i Commissari dei Bacini Padova Tre e Padova Quattro, in ottemperanza a quanto determinato dalle assemblee e successivamente ratificato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, hanno costituito, nelle forme di legge, il Consorzio di secondo grado denominato "Padova Sud" trasferendo allo stesso i servizi e le competenze che i Comuni aderenti avevano volontariamente trasferito ai Consorzi originari, in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - le volontà manifestate dai rappresentati legali dei Comuni all'interno delle assemblee del Consorzio obbligatorio "*Bacino Padova Tre*" e "*Bacino Padova Quattro*" debba essere recepita dai rispettivi Consigli comunali facendo proprie le determinazioni ivi contenute e la conseguente sottoscrizione dell'atto costitutivo, comprensivo dello Statuto, del "*Consorzio Padova sud*" (Repertorio n.148.230, raccolta 26671, del 28 febbraio 2013 cit.) ove ritenuta necessaria;
 - tale esplicitazione di volontà sarà definita dalla sottoscrizione di un Atto di adesione senza che ciò comporti oneri finanziari per il Comune, ivi comprese le spese di registrazione, in quanto ogni onere, per espressa previsione assembleare, è già stato trasferito, all'atto della costituzione del Consorzio Padova Sud, dai commissariati Bacini Padova Tre e Padova Quattro;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 9, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del D.L. n. 95/2012), prescrive che gli Enti locali "sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione". Il successivo comma 6 aggiunge che "è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più

funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferire ai sensi dell'art. 118 della Costituzione”;

- secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 luglio 2013, n. 236, entrambe le disposizioni su richiamate possono peraltro considerarsi costituzionalmente legittime solo ove interpretate come norme di principio idonee a stabilire un “limite complessivo, che lascia agli Enti locali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”. Secondo la Corte, quindi, l'art. 9, comma 1 “limita il contenuto inderogabile della disposizione al risultato di una riduzione del 20% dei costi del funzionamento degli Enti strumentali degli Enti locali”, con la conseguenza che “l'accorpamento o la soppressione di taluni di questi Enti può essere lo strumento, ma non il solo, per ottenere l'obiettivo di una riduzione del 20% dei costi”;
- le disposizioni richiamate non impongono un divieto assoluto e inderogabile di mantenere in vita i soggetti esistenti, e nemmeno di costituirne di nuovi: difatti, con riferimento specifico al sesto comma dell'art. 9, la Corte ha precisato che, anche in questo caso, “l'obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli Enti strumentali degli Enti locali della misura almeno del 20%, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi”; di talché se la spesa per questi soggetti “resta al di sotto dell'80% dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6”;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 20/12/2013, agli atti degli uffici, il Direttore del Consorzio Padova Sud attesta la riduzione dei costi amministrativi e generali (personale, affitti passivi, utenze, spese amministrative organi, consulenti fiscali/tributari), al netto quindi dei costi direttamente collegati alla gestione del servizio rifiuti, nella misura del 50,6%, rispetto a quelli del Consorzio Obbligatorio Padova Quattro, derivante dalla gestione dei servizi da parte di un unico soggetto;

VERIFICATO CHE:

- la partecipazione al Consorzio Padova Sud permette la continuità del servizio pubblico di igiene urbana e relativo prelievo, in forma associata con altre 50 municipalità che hanno stipulato con i Consorzi originari apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il cui elenco è allegato alla presente (Allegato C);
- non sono venute meno le originarie motivazioni con le quali questo Consiglio ha ritenuto opportuno affidare al Consorzio di Bacino il servizio e le attività correlate, ed in particolare restano cogenti le seguenti valutazioni:
 - o il Comune ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione gestionale dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi. Queste ultime funzioni e attività gestionali ed organizzative, in attesa della completa attuazione di quanto disposto dalla L.R. 52/2012, devono invece essere di stretta pertinenza del Soggetto Gestore, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere

incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

- o è interesse del Comune, attraverso gestioni associate e coordinate tra più realtà Comunali, superare la frammentazione delle gestioni del servizio di raccolta dei rifiuti, trattamento dei riciclabili, in modo da evitare oggettivi problemi nell'organizzazione, inevitabili duplicazioni nelle procedure e contenere i costi mediante economie di scala anche in ottemperanza al comma 28, articolo 14, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

PRECISATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2012 avente per oggetto "UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO . TRASFERIMENTO FUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 D.L. N. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012" la funzione relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" veniva trasferita all'Unione dei Comuni del Conselvano, con decorrenza 01/01/2013;
- pertanto, essendo la relativa competenza in capo all'Unione, la presente deliberazione costituisce indirizzo per l'Unione stessa, ai fini dell'affidamento del servizio al Consorzio Padova Sud;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- gli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito all'istituto del convenzionamento di servizi e dei consorzi;
- la L.R. Veneto n.3/2000 e s.m.i., in merito all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la L.R. Veneto n.52/2012 e s.m.i. e il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle competenze comunali in ambito di gestione del servizio di igiene urbana;
- i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la **lettera A)**;
- il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto sotto la **lettera C)**;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- del Sindaco, con il quale dopo aver illustrato le motivazioni che hanno portato alla costituzione del Consorzio di secondo livello denominato "Padova Sud", informa sulle incertezze delle prospettive future, a causa della inerzia regionale nell'avviare la riorganizzazione in attesa della quale ha commissariato i bacini con le conseguenti difficoltà operative, e indica le aspettative che si hanno dal passaggio dell'affidamento del servizio dei rifiuti, soprattutto nel contenimento della spesa del servizio mantenendo i livelli attuali delle tariffe da applicare agli utenti, che sono fra i più bassi a livello provinciale;
- del consigliere Brazzo con cui chiede, se ci sono certezze e idea di quello che farà la Regione;

- del sindaco con il quale risponde che la Regione propenderebbe per unificare tutta la provincia, livellando le tariffe a vantaggio dell'alta padovana e svantaggio della bassa che, ribadisce, ha attualmente un costo per abitante inferiore, motivo per cui solo i bacini Padova tre e Padova Quattro hanno effettuato questa scelta nella speranza che tale ambito sia confermato in sede di riorganizzazione regionale ma poi bisogna vedere se questa ipotesi potrà rientrare nell'ipotesi di riorganizzazione degli ambiti da parte della Regione.

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

DATO ATTO che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano: risultano presenti Consiglieri: 11.

favorevoli n. otto, contrari nessuno e astenuti tre (Brazzo Chiara, Manfrin Luca e Convento Maria Teresa);

CON VOTI, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

- 1 di far propria la deliberazione del "Consorzio Bacino Padova Quattro" n. 16 del 27.12.2011;
- 2 di prendere atto della costituzione del "Consorzio Padova Sud" avvenuta mediante atto notarile, repertorio notaio Ponzi, n.148.230, raccolta 26.671, del 28 febbraio 2013;
- 3 di dare atto che la quota di partecipazione al "Consorzio Padova Sud" è pari ad euro 2,80 per abitante al 31.12.2012, e pertanto 2,80 moltiplicato n. 2.500, abitanti, come da allegato B), risulta complessivamente di euro € 7.000,00;
- 4 di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al Consorzio Padova Sud con trasferimento gratuito al Comune delle quote di partecipazione attualmente detenute dal Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova 4 per complessivi euro 7.000,00; (come da dettaglio di partecipazione allegato C);
- 5 di delegare con i più ampi poteri di rato e valido il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione degli atti necessari alla adesione al "Consorzio Padova Sud";
- 6 di dare indirizzo all'Unione dei Comuni del Conselvano:
 - di confermare il trasferimento al Consorzio Padova Sud delle attività e dei

- servizi originariamente convenzionati con il consorzio di Bacino Padova Quattro, inclusa la riscossione dei relativi prelievi di volta in volta vigenti, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012, come disciplinati dalla Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana ex art. 30 del T.U.E.L. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/2009;
- di considerare, a decorrere dal 01.01.2014, il Consorzio Padova Sud quale Soggetto Gestore del servizio pubblico di igiene urbana intesa come "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti obblighi e funzioni in capo al Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro;
 - di confermare in capo al Consorzio Padova Sud la titolarità delle obbligazioni originariamente in capo al Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro;
 - di considerare:
 - a negli atti convenzionali citati, o accordi, contratti e determinazioni da essi derivati;
 - b nei regolamenti comunali ed altri dispositivi riferibili ai servizi volontariamente affidati;
 - c negli impegni, contratti, obbligazioni, attività, passività, deleghe, inclusi quelli derivanti dagli obblighi e vantaggi convenzionali, anche economici, in capo al Consorzio Padova Quattro;ogni riferimento relativo al "Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro" sostituito con "Consorzio Padova SUD";
 - di confermare:
 - a in capo al Consorzio Padova Sud gli obblighi disciplinati dall'articolo 7 della citata convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana ex art. 30 del T.U.E.L. approvata;
 - b a favore del Consorzio Padova Sud gli obblighi che questo Comune ha assunto ai sensi dell'articolo 8 della citata convenzione;
 - di considerare gli allegati tecnici della Convenzione citata, relativi alla gestione del prelievo, integralmente sostituiti dalle modalità operative disciplinate dal Piano Economico Finanziario e dal Regolamento Comunale sull'istituzione del prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana e degli altri servizi indivisibili, attualmente "Regolamento Comunale per l'applicazione del prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei servizi indivisibili";
 - in attesa della completa definizione della legislazione e delle attività regolamentari collegate relative al prelievo previsto per la copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana e degli altri servizi indivisibili, di autorizzare il consorzio Padova Sud ad emettere, per l'anno 2014, bollettazioni in acconto sulla scorta del piano finanziario 2013;

- 7 di trasmettere la presente deliberazione, in copia conforme all'originale, ad ognuno per gli adempimenti di competenza:
- all'Unione dei Comuni del Conselvano;
 - al Consorzio Padova Sud;
 - al Consorzio Obbligatorio Padova Quattro;
- 8 di comunicare all'utenza la variazione del Soggetto Gestore in occasione della prima bollettazione 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Presidente propone di votare l'immediata esecutività del provvedimento:

risultano presenti Consiglieri: 11.

favorevoli n. otto, contrari nessuno e astenuti tre (Brazzo Chiara, Manfrin Luca e Convento Maria Teresa);

CON VOTI, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

DELIBERA

- 1) di dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato sub A) alla delibera di C.C. N. 41 del 30.12.2013

OGGETTO: ADESIONE SENZA ONERI AL “CONSORZIO PADOVA SUD”, IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO.

PARERI art. 49 D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico Enti Locali

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “ADESIONE SENZA ONERI AL “CONSORZIO PADOVA SUD”, IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO”

PREMESSO che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, dispone che l'organo di revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- il medesimo art. 239, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, dispone che il parere dell'organo di revisione dei conti sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali deve contenere “... un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ...” tenendo conto anche “... dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153...” dello stesso D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che viene posto all'approvazione del Consiglio Comunale la “ADESIONE SENZA ONERI AL “CONSORZIO PADOVA SUD”, IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO”;

EVIDENZIATO che:

- nonostante la creazione di un nuovo Consorzio (di secondo livello), sono comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, derivandone una riduzione dei costi complessivi, come risultante dalla nota del Direttore del Consorzio Padova Sud del 20/12/2013 (Prot. comunale n. 22513 del 20/12/2013), alla luce anche delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali (Corte Costituzionale sentenza n. 236 del 24/7/2013);

- essendo intervenuto il trasferimento della funzione inerente "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", ai sensi dell'art. 19 lett. f) D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, da parte del Comune di Candiana alla costituita Unione dei Comuni del Conselvano, con decorrenza 01/01/2013, giusta deliberazione di C.C. n. 91 del 18/12/2012, viene correttamente demandata la competenza, con riferimento alla gestione del servizio, in capo all'Unione stessa;

PREMESSO quanto sopra



SI ATTESTA

ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, così come richiamato dall'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, parere favorevole, anche sul piano della legittimità.



Raccomanda all'Amministrazione comunale, di porre in essere quanto necessario per effettuare gli opportuni controlli nei confronti del nuovo Consorzio (c.d. Controllo Analogico).

CANDIANA, li 20.12.2013

Il Responsabile Finanziario
dott.ssa ANNALISA MERLO



Il Segretario Comunale
dott.ssa ANNALISA MERLO



allegato B) alla Del. di C.C. n°41 del 30/12/2013

n.	Comune	Estremi Delibera Consiliare approvazione Convenzione
1	Agna	Del. C.C. n. 42 del 22/12/2009
2	Anguillara	Del. C.C. n. 40 del 29/09/2010
3	Arquà Petrarca	Del. C.C. n. 6 del 15/03/2012
4	Arre	Del. C.C. n. 58 del 22/12/2009
5	Arzergrande	Del. C.C. n. 76 del 28/12/2009
6	Bagnoli di Sopra	Del. C.C. n. 56 del 29/12/2009
7	Baone	Del. C.C. n. 10 del 02/03/2010
8	Battaglia Terme	Del. C.C. n. 50 del 28/12/2009
9	Boara Pisani	Del. C.C. n. 16 del 28/05/2012
10	Bovolenta	Del. C.C. 42 del 30/11/2010
11	Brugine	Del. C.C. n. 59 del 22/12/2009
12	Candiana	Del. C.C. n. 53 del 28/12/2009
13	Carceri	Del. C.C. n. 33 del 18/12/2009
14	Cartura	Del. C.C. n. 19 del 30/12/2009
15	Casale di Scodosia	Del. C.C. n. 35 del 29/12/2011
16	Castelbaldo	Del. C.C. n. 40 del 29/12/2011
17	Cinto Euganeo	Del. C.C. n. 30 del 22/12/2011
18	Codevigo	Del. C.C. n. 50 del 23/12/2009
19	Conselve	Del. C.C. n. 107 del 23/12/2009
20	Correzzola	Del. C.C. n. 61 del 23/12/2009
21	Due Carrare	Del. C.C. n. 56 del 28/12/2009
22	Este	Del. C.C. n. 6 del 18/02/2010
23	Granze	Del. C.C. n. 47 del 22/12/2009
24	Legnaro	Del. C.C. n. 12 del 05/03/2010
25	Lozzo Atestino	Del. C.C. n. 23 del 21/12/2009
26	Masera di Padova	Del. C.C. n. 42 del 22/12/2009
27	Masi	Del. C.C. n. 32 del 27/12/2011
28	Megliadino S. Fidenzio	Del. C.C. n. 58 del 21/12/2009
29	Megliadino S. Vitale	Del. C.C. n. 62 del 17/12/2009
30	Merlara	Del. C.C. n. 40 del 28/12/2009
31	Monselice	Del. C.C. n. 41 del 27/05/2010
32	Montagnana	Del. C.C. n. 40 del 21/12/2009
33	Ospedaletto Euganeo	Del. C.C. n. 64 del 30/12/2009
34	Pernumia	Del. C.C. n. 43 del 17/12/2009
35	Piacenza d'Adige	Del. C.C. n. 56 del 29/12/2009
36	Piove di Sacco	Del. C.C. n. 77 del 22/12/2009
37	Polverara	Del. C.C. n. 53 del 30/12/2009
38	Ponso	Del. C.C. n. 43 del 23/12/2009
39	Pontelongo	Del. C.C. n. 55 del 19/11/2010
40	S. Angelo di Piove di Sacco	Del. C.C. n. 41 del 17/12/2009
41	S. Margherita d'Adige	Del. C.C. n. 43 del 23/12/2009
42	S. Pietro Viminario	Del. C.C. n. 44 del 28/12/2009
43	Saletto	Del. C.C. n. 42 del 28/12/2012
44	Sant'Elena	Del. C.C. n. 61 del 29/12/2009
45	Solesino	Del. C.C. n. 63 del 29/12/2009
46	Stanghella	Del. C.C. n. 47 del 21/12/2009
47	Terrassa Padovana	Del. C.C. n. 42 del 11/12/2009
48	Tribano	Del. C.C. n. 46 del 29/11/2012
49	Urbana	Del. C.C. n. 32 del 27/12/2011
50	Vighizzolo	Del. C.C. n. 51 del 19/12/2009
51	Villa Estense	Del. C.C. n. 16 del 29/04/2010

COMUNE DI CANDIANA (PD)

IL REVISORE UNICO

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE “ADESIONE SENZA ONERI AL CONSORZIO PADOVA SUD, IN SOSTITUZIONE DEL CONSORZIO ORIGINARIO COSTITUENTE, AI FINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE COMPETENZE E DEL PATRIMONIO CONVENZIONALMENTE AFFIDATI DAI COMUNI CONVENZIONATI EX ART 30 D LGS N. 267/2000 E SS.MM. AGLI ORIGINARI CONSORZI DI BACINO”

In esito alla richiesta di parere trasmessa via mail il 21.12.2013 in ordine alla proposta di deliberazione consiliare con la quale viene posta in approvazione da parte del Consiglio L’ADESIONE AL Consorzio di Padova Sud in sostituzione dell’originario Consorzio di bacino Padova 4”

Considerato provvedere al richiesto parere ai sensi dell’art 239 comma 1 lettera b) del D Lgs n. 267/2000 come modificato dall’art 3 del D.L. 10.10.12 n. 174 convertito in L. 07.12.12 n. 213;

Esaminati i contenuti della proposta deliberativa consiliare

Ritenuto segnalare, per quanto di competenza, quanto segue in ordine al punto 6 del deliberato:

l’indirizzo all ‘Unione dei comuni del conselvano parrebbe essere il solo punto 1

tutti gli altri invece parrebbero attribuibili al Consorzio Padova Sud

al punto 2 “..la riscossione dei relativi tributi” parrebbe necessario modificarla in “..la riscossione dei relativi proventi” trattandosi di una tariffa corrispettiva in quanto per i tributi si richiederebbe una convenzione (art 52 D Lgs 446/1997);

Considerato non emergere altri rilievi e/o osservazioni

Tutto ciò premesso e considerato

Con la presente, per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta deliberativa consiliare “adesione senza oneri al consorzio padova sud, in sostituzione del consorzio originario costituente, ai fini della gestione del servizio, delle competenze e del patrimonio convenzionalmente affidati dai comuni convenzionati ex art 30 D Lge n. 267/2000 e ss.mm. agli originari consorzi di bacino” in approvazione da parte del consiglio comunale di Candiana, fermo restando le osservazioni sopra indicate .

Campagna Lupia, 22 dicembre 2013

IL REVISORE UNICO

f.to Berto Armido